

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sulle Società Partecipate approvato con deliberazione di Assemblea n. 04 del 03/02/2016

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dal Consorzio Servizi Val Cavallina nei confronti delle proprie Società Partecipate non quotate e a capitale interamente pubblico (modello di gestione in house providing), in base a quanto disposto dall'art. 147-quater, D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale, dall'ordinamento comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
2. Le Società Partecipate rappresentano un "comparto" amministrativo dell'Ente che se ne avvale per perseguire migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità nell'interesse pubblico, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 241/1990 e nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'articolo 97 della Costituzione.
3. In questo contesto, il Consorzio adotta il presente Regolamento attraverso il quale attuare una più efficace azione di indirizzo e controllo nelle Società cui partecipa, definendo le regole del Controllo Analogo intendendosi per tale una attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo alle attività dei propri Uffici.
4. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti delle Società Partecipate, nonché da altri Regolamenti, in particolare il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi.
5. Il sistema di controllo sulle attività poste in essere dalle Società Partecipate è effettuato dal Direttore o funzionari appositamente delegati.
6. In linea di principio, il Controllo Analogo tende a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione e l'erogazione dei servizi pubblici ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico generale.
7. Per l'applicazione del Controllo Analogo:
 - a. lo Statuto delle Società non deve consentire l'ingresso nel capitale sociale di soggetti privati;
 - b. le decisioni più importanti devono essere sottoposte all'esame preventivo dei soci, mediante l'apposito Comitato di Indirizzo e Controllo previsto obbligatoriamente nello statuto delle Società partecipate;
 - c. il Consorzio ha il dovere di assegnare gli obiettivi strategici alle Società Partecipate, con il conseguente obbligo di monitorarle al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e le eventuali azioni correttive.

Articolo 2 - Modalità generali di attuazione del Controllo Analogo

1. Il Consorzio esercita il Controllo Analogo sulle proprie Società Partecipate e, in particolare, per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività societarie, che si esplica nell'ambito generale del Comitato di indirizzo e Controllo Strategico.
2. Il Controllo Analogo si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:
 - a. Controllo ex-ante - indirizzo dell'Amministrazione;
 - b. Controllo contestuale - monitoraggio;
 - c. Controllo ex-post - verifica.
3. Le modalità del Controllo Analogo vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze stabilite dagli articoli 42, 48 e 50, TUEL, e dagli Statuti delle Società partecipate.

Articolo 3 - Controllo ex-ante

1. In fase di indirizzo, l'Amministrazione si esprime attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170, TUEL, tenuto conto anche di eventuali proposte delle Società Partecipate.
2. Nel documento di programmazione vengono individuati indirizzi e obiettivi gestionali da conseguire nell'arco temporale della programmazione, eventualmente anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi.
3. L'Assemblea dell'Ente, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli Organi societari si devono attenere e ai quali la gestione delle Società si deve conformare.
4. L'organo esecutivo esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea, l'attività di indirizzo e controllo sui documenti programmatici delle Società Partecipate.

5. Le Società, entro il mese di ottobre di ogni anno, presentano il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, con allegate la dotazione organica, il personale in servizio, la quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso, che saranno successivamente sottoposti ad approvazione da parte dell'Organo esecutivo.
6. L'Organo esecutivo può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti, a cui la Società dovrà adeguarsi.

Articolo 4 - Controllo contestuale

1. In fase di monitoraggio, entro i termini previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193, TUEL, le Società presentano una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché l'Assemblea possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.
2. L'Assemblea, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.
3. Il Controllo contestuale, effettuato con il supporto del Direttore o suo delegato, viene attuato attraverso il monitoraggio:
 - a. delle relazioni semestrali, trasmesse dalle Società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
 - b. delle relazioni semestrali, trasmesse dalle Società, sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente.
4. I soggetti tenuti ad effettuare il Controllo Analogo, qualora ritengano le relazioni di cui sopra non esaustive, possono chiedere alle Società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi.
5. Il Direttore o suo delegato può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle Società, in analogia a quanto disposto dall'art. 147-quinquies e dall'art. 153, comma 4, TUEL.
6. La reportistica di cui ai commi precedenti sarà oggetto di valutazione da parte del Direttore per essere poi sottoposta all'attenzione dell'Organo esecutivo.

Articolo 5 - Controllo ex-post

1. In fase di approvazione del Rendiconto, nei termini indicati dall'art. 151, commi da 5 a 8, dall'art. 227 e seguenti, l'Assemblea dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società Partecipate.
2. Anche in questa fase del Controllo, l'Assemblea può, sulla base dei risultati raggiunti, fornire indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Articolo 6 - Obblighi delle Società Partecipate

1. Gli Organi amministrativi delle Società Partecipate, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Consorzio, sono tenuti a:
 - a. conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli Organi di Governo consortili;
 - b. uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi formulati, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dall'Ente, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.
2. In caso di mancata attuazione di quanto previsto dal comma precedente, si applicano le misure di cui al successivo art. 19.

Articolo 7 - Attuazione del Controllo Analogo

1. Il Controllo Analogo si articola in quattro tipologie:
 - a. Controllo societario;
 - b. Controllo economico, finanziario e patrimoniale;
 - c. Controllo di efficienza/efficacia sulla qualità dei servizi erogati;
 - d. Controllo sulla gestione.
2. Le diverse tipologie del Controllo Analogo si esercitano attraverso gli Organi del Consorzio, ai sensi dell'art. 147-quater, comma 1, TUEL, che ne sono responsabili.

3. Per l'attuazione del Controllo Analogico, e per ciascuna delle singole fasi di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, le Società trasmettono alla struttura preposta al controllo tutta la documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 8 - Controllo societario

1. Il Controllo societario viene attuato dal Consorzio, preliminarmente, nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e comunque nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 42, comma 2, con particolare riferimento alla lett. a), lett. b), lett. e), lett. g), lett. m), TUEL.

Articolo 9 - Controllo economico, finanziario e patrimoniale

1. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale tende ad indirizzare l'attività delle Società Partecipate verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per il Consorzio la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato.

2. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale viene attuato attraverso il monitoraggio:

- a. preventivo nella fase di programmazione annuale e pluriennale del budget;
- b. contestuale con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget;
- c. a consuntivo con l'analisi dei bilanci di esercizio.

3. Al fine di consentire l'attività di controllo di cui al presente articolo, le Società trasmettono alla struttura preposta al controllo:

- a. un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) - a cadenza trimestrale;
- b. un report sui flussi di liquidità - a cadenza trimestrale;
- c. un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente gli indicatori e la relativa relazione illustrativa - a cadenza semestrale;
- d. un report tecnico-gestionale - a cadenza semestrale - comprendente l'elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori, nonché i principali atti di gestione del personale.

Articolo 10 - Controllo di efficienza/efficacia sulla qualità dei servizi erogati

1. Il Controllo sull'efficienza ed efficacia teso a misurare la qualità dei servizi erogati, viene effettuato nelle diverse fasi del Controllo Analogico.

2. Nella fase preventiva il Controllo si esplica in sede di definizione dei Contratti di Servizio e l'analisi dei piani industriali;

3. Nella fase contestuale il monitoraggio viene effettuato attraverso l'analisi dei reclami e disservizi - a cadenza semestrale;

4. Nella fase a consuntivo il Controllo è effettuato attraverso:

- a. l'analisi di customer satisfaction (soddisfazione utenti/clienti) - a cadenza almeno annuale;
- b. l'analisi degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai Contratti di Servizio - a cadenza annuale.
- c. Qualsiasi altra documentazione si renda necessaria.

Articolo 11 - Controllo sulla gestione

1. Il Controllo sulla gestione si esplica attraverso la predisposizione da parte delle Società di schemi e Regolamenti in materia di politiche di reclutamento del personale, di esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

2. Le Società per gli atti di straordinaria gestione, previa condivisione con l'Organo esecutivo del Consorzio, che si rapporta i propri Uffici con le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento, approvano, nelle modalità previste per legge e nel rispetto dello Statuto:

- a. le assunzioni di personale a qualsivoglia titolo e per importi superiori ad € 20.000,00 per unità lavorativa;
- b. gli incarichi a terzi per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale per importi superiori ad € 20.000,00 per singola consulenza;
- c. contratti di appalto di lavori o acquisto di beni e servizi per importi superiori ad € 100.000,00;
- d. locazioni di beni immobili di durata superiore ad anni 4;
- e. ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati, fermo restando i vincoli imposti dai relativi Contratti di Servizio;
- f. ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione delle Società.

3. In ogni caso, l'organo esecutivo può sempre annullare le suddette decisioni societarie entro trenta giorni dalla notizia delle stesse, fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e le relative responsabilità amministrative, contabili e patrimoniali.

4. La struttura preposta al Controllo Analogico, nonché i singoli Componenti dell'Assemblea ai sensi dell'art. 43, TUEL, potranno richiedere atti e documentazione utile alle finalità del controllo. Quanto sopra potrà essere derogato da espressi accordi in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo Strategico delle Società partecipate.

Articolo 12 - Struttura preposta al Controllo Analogico

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 1, TUEL, il Direttore è l'organo preposto a coordinare l'attuazione del Controllo Analogico delle Società Partecipate.

Il Direttore su questioni inerenti l'indirizzo politico si rapporta con il Presidente o suo Delegato.

3. Le Società Partecipate istituiscono all'interno della propria struttura un Ufficio referente con funzione di interfaccia rispetto al Direttore del Consorzio.

Articolo 13 - Funzioni del Direttore in materia di controllo analogo

1. il Direttore costituisce il punto di raccordo tra l'Ente e gli Organi Societari, nonché tra gli Uffici che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali alle Società Partecipate e gli Organi gestionali delle predette Società, fermo restando la competenza di ciascun responsabile dell'Ente rispetto al monitoraggio e al controllo dei Contratti di Servizio relativi alla struttura di cui sono responsabili.

2. il Direttore cura i rapporti con le Società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente Regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria, nonché presidia i Contratti di Servizio.

3. il Direttore assicura supporto giuridico-amministrativo agli Organi dell'Ente nell'individuare gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le Società Partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e le Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle Società, i Contratti di Servizio, la qualità dei servizi.

4. il Direttore è coinvolto dagli Organi dell'Ente anche per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli Organismi partecipati.

5. il Direttore, inoltre, cura la tenuta e la raccolta di tutti gli Statuti, Regolamenti, Contratti di Servizio e reportistica inerenti le Società, nonché la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

6. il Direttore trasmette rapporti periodici informativi agli Organi dell'ente. I report analizzano gli eventuali scostamenti ed individuano le opportune azioni correttive, anche al fine del rispetto da parte delle Società Partecipate delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Articolo 14 - Il Contratto di Servizio

1. l'Organo esecutivo dell'Ente approva con propria deliberazione lo schema di Contratto di Servizio che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune e i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi.

2. Il Contratto di Servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini della loro misurazione. Potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali "clausole penali", da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello Statuto o del presente Regolamento.

Articolo 15 - Collaborazione richiesta alle Società Partecipate

1. Le Società Partecipate assicurano al Consorzio le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, Statuto e del presente Regolamento, come evidenziato negli articoli precedenti, e quant'altro necessario affinché possa essere consentita l'esecuzione del Controllo Analogico.

2. In particolare, le Società Partecipate garantiscono:

a. lo svolgimento delle attività affidate mediante Contratti di Servizio nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità previste per gli Enti Locali;

b. l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

c. la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;

d. la partecipazione, quando invitate, alle riunioni con il Direttore e alle convocazioni degli Organi dell'Ente.

Articolo 16 - Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale delle Società Partecipate

1. Se richiesto, alle riunioni organizzate dall'Ente dovranno partecipare anche i componenti dei Collegi Sindacali delle Società Partecipate.
2. Ai fini dell'attuazione del Controllo Analogo, il Consorzio può avvalersi anche delle relazioni e attestazioni dei Collegi Sindacali in merito:
 - a. all'applicazione delle norme pubblicistiche in materia di contratti e appalti;
 - b. all'applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sul contenimento delle spese;
 - c. all'applicazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale, nonché sul contenimento della spesa del personale;
 - d. all'applicazione delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni.

Articolo 17 - Diritto di informazione e accesso agli atti

1. I componenti degli Organi del Consorzio, come già stabilito nell'art. 11, comma 4, del presente Regolamento, in conformità e ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL, nonché del vigente Statuto consortile, hanno diritto di ottenere dalle Società e dagli Enti partecipati e/o collegati tutte le notizie e le informazioni di cui dispongono, utili all'espletamento del mandato.
2. La richiesta deve pervenire al Direttore del Consorzio, accompagnata da apposita dichiarazione che trattasi di richiesta effettuata per l'esercizio del proprio incarico e ritenuta utile a tale fine.
3. La dichiarazione contiene un impegno alla riservatezza ed al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 18 - Tempi di riscontro alle richieste

1. Qualora per la propria attività il Direttore richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, le società partecipate devono darne riscontro entro la seguente tempistica:
 - a. entro 5 (cinque) giorni lavorativi per le richieste semplici;
 - b. entro 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.
2. A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà del Consorzio di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

Articolo 19 - Sanzioni

1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle Società Partecipate degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal Consorzio o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, l'Organo di Amministrazione può essere, previa motivata deliberazione dell'Organo esecutivo del Consorzio, sottoposto a verifica da parte del Comitato di indirizzo e Controllo Strategico dell'Ente, con la richiesta di rimozione dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

Articolo 20 - Norme di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per quanto compatibili, i principi e le norme di finanza pubblica, nonché le norme di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
2. Il presente Regolamento deve essere coordinato con quanto previsto negli Statuti delle Società Partecipate, nello Statuto e nella Regolamentazione generale del Consorzio.

Articolo 21 - Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa delibera di approvazione.